

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2749/88, DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1988

che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del  
riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2185/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2653/88 <sup>(6)</sup>, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 <sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 24 al 30 agosto 1988 per la lira sterlina danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per il Regno Unito.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.<sup>(6)</sup> GU n. L 237 del 27. 8. 1988, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.<sup>(8)</sup> GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.